

QUESITI POSTI DA ALCUNE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E DA IMPRESE EDITRICI SULL'INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE E RIORDINO DELLE NORME SUI CONTRIBUTI, EMANATO CON IL DPR 25 NOVEMBRE 2010 N.223.

Si pubblicano la FAQ, con relative risposte, riguardanti l'interpretazione e l'applicazione di alcune disposizioni del recente Regolamento di semplificazione e riordino delle norme sui contributi, emanato con il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223. In considerazione dell'interesse generale che le problematiche oggetto dei quesiti rivestono per le imprese editoriali, gli stessi sono stati sottoposti alla Commissione Tecnica Consultiva per l'Editoria, e pertanto le risposte tengono conto della discussione sviluppatasi in seno alla Commissione e delle soluzioni così deliberate.

- 1) Come si presentano le domande di ammissione ai contributi e la relativa documentazione istruttoria?

A decorrere dalle domande di contributo per l'anno 2011 (da presentare entro il 31 gennaio 2012) va utilizzata la modalità in formato elettronico; è quindi necessario che sia le domande che la documentazione siano trasmesse informaticamente, utilizzando la Posta Elettronica Certificata e la firma digitale. A breve verrà anche emanata una circolare che chiarirà i dettagli della procedura.

- 2) Cosa si intende per distribuzione “tramite contratti con società di distribuzione esterna”, secondo la dizione di cui all'art. 2, comma 1, del Regolamento?

Si intende che la distribuzione deve avvenire esclusivamente mediante una società di distribuzione esterna, cioè attraverso un servizio di distribuzione effettuato da un soggetto “terzo” rispetto all'editore ed al venditore, e ciò anche a livello locale. La previsione risponde allo scopo di garantire il massimo di attendibilità dei dati relativi alla distribuzione, che – in virtù della nuova normativa regolamentare - costituiscono un parametro determinante per il calcolo della quota variabile del contributo.

- 3) La previsione di una doppia opzione di quote per gli abbonamenti sottoscritti in connessione con il versamento di quote associative vale solo per le associazioni o anche per enti di natura diversa?

La previsione vale per qualsiasi tipo di ente.

- 4) La certificazione deve includere i dati delle vendite in blocco anche nel caso in cui queste siano percentualmente irrilevanti rispetto alle vendite effettuate tramite edicola ed abbonamenti?

Sì, anche in questo caso tutte le vendite devono essere certificate, perché è necessario che la totalità dei dati delle vendite, effettuate nelle diverse modalità, sia oggetto di certificazione completa ed esaustiva.

- 5) Nella prima applicazione del Regolamento, la doppia opzione di quota (acquisto giornale e associativa) può essere surrogata con un avviso agli associati ed una loro conferma successiva, dato che gli abbonamenti 2011 sono stati già sottoscritti?

Sì, in prima applicazione, per gli abbonamenti già sottoscritti, è possibile surrogare la doppia opzione con un avviso che dia agli abbonati un termine (non superiore a trenta giorni) per esprimere l'effettiva volontà di ricevere la pubblicazione in corrispondenza di una specifica quota parte dell'importo versato per l'adesione all'associazione.

- 6) Le cooperative editrici di giornali organi di movimenti politici, che hanno percepito i contributi ex art. 153, comma 4, della legge n. 388 del 2000, devono tuttora, in vigore del nuovo Regolamento, essere organo di movimenti politici e presentare la relativa certificazione?

No, perché la nuova normativa introdotta dal Regolamento ha implicitamente abrogato il comma 4 dell'art. 153 della legge n. 388 del 2000; pertanto alle cooperative in argomento non è più richiesto il requisito di essere organo di movimento politico.

- 7) In che modo sarà verificata la regolarità contributiva delle imprese fornitrici di *service*, richiesta dall'art. 3, comma 5, del Regolamento ai fini della ammissibilità dei costi sostenuti per tali servizi?

Le modalità di verifica saranno analoghe a quelle usate per l'accertamento del medesimo requisito in capo alle imprese editoriali; saranno quindi comunicate dagli Uffici con la nota di richiesta della documentazione istruttoria, nota il cui fac-simile sarà anche pubblicato sul sito *internet* del Dipartimento.